



Ordine Farmacisti Trento <info@ordinefarmacistitrento.it>

---

## POSTA CERTIFICATA: INVIO DI TEST - Circolare n. 21

6 messaggi

---

Per conto di: [ordinefarmacistitn\\_news@pec.fofi.it](mailto:ordinefarmacistitn_news@pec.fofi.it) <posta-certificata@pec.aruba.it>  
Rispondi a: [ordinefarmacistitn@pec.fofi.it](mailto:ordinefarmacistitn@pec.fofi.it)  
A: [info@ordinefarmacistitrento.it](mailto:info@ordinefarmacistitrento.it)

18 dicembre 2017  
12:29

---

### Messaggio di posta certificata

---

Il giorno 18/12/2017 alle ore 12:29:30 (+0100) il messaggio "INVIO DI TEST - Circolare n. 21" è stato inviato da "[ordinefarmacistitn\\_news@pec.fofi.it](mailto:ordinefarmacistitn_news@pec.fofi.it)" indirizzato a:  
[info@ordinefarmacistitrento.it](mailto:info@ordinefarmacistitrento.it)  
Il messaggio originale è incluso in allegato.  
Identificativo messaggio: opec286.20171218122930.20520.08.13.30@pec.aruba.it

----- Messaggio inoltrato -----  
From: [ordinefarmacistitn\\_news@pec.fofi.it](mailto:ordinefarmacistitn_news@pec.fofi.it)  
To: [info@ordinefarmacistitrento.it](mailto:info@ordinefarmacistitrento.it)  
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 18 Dec 2017 12:29:30 +0100 (CET)  
Subject: INVIO DI TEST - Circolare n. 21

Trento, 18 dicembre 2017

Circ. n. 21/2017/C.1

Prot. n. 953/D.1

Cari colleghi,

in allegato trovate due circolari. La prima, dell'ENPAF, è la presentazione del nuovo Regolamento di Assistenza dell'Ente, che interviene a sostegno degli iscritti, dei pensionati, degli assicurati Enpaf (ma non più iscritti) e dei superstiti. Vi invito ad una attenta lettura, considerate le molte situazioni in cui l'Ente può erogare un sussidio, una tantum o continuativo, a favore dei farmacisti e dei loro familiari.

La seconda circolare, della FOFI, richiama l'attenzione dei colleghi sulla corretta erogazione dei farmaci contenenti sostanze psicotrope. La circolare è stata inviata in seguito a segnalazione di controlli operati dalla Polizia Giudiziaria nelle farmacie, circostanza che merita attenzione e considerazione per evitare episodi spiacevoli! Le molte norme che si sono susseguite negli ultimi tempi, il cui ritornello è sempre concorrenza e liberalizzazione, nulla hanno modificato nell'erogazione dei farmaci per i quali è richiesta la prescrizione del medico e non devono farci perdere di vista il nostro ruolo professionale, che non è stato liberalizzato. Pertanto vi invito, anche in questo caso, ad una lettura attenta. Come insegnavano i maestri della nostra professione (quando ancora esistevano i maestri), sono tre le situazioni in cui il farmacista che opera in farmacia deve essere estremamente vigile e attento, tre argomenti che iniziano per "S" e il primo è STUPEFACENTI! Quindi: Buona lettura!

**E.N.P.A.F.**  
**ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA**  
**E DI ASSISTENZA FARMACISTI**  
FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO

Roma, 4 dicembre 2017

Viale Pasteur, 49 - 00144 ROMA  
Tel. 06 54711 - Fax 06 5917732 Cod. Fisc. 80039550589

PRESIDENZA

Ai Presidenti degli Ordini  
provinciali dei Farmacisti

ENPAF



ENPAFU00433572017

Del : 04/12/2017 - 15:27

LORO SEDI

*Trasmessa via e-mail*

Oggetto: disposizioni attuative Regolamento Assistenza Enpaf.

A seguito dell'approvazione da parte dei Ministeri vigilanti del Regolamento di assistenza della Fondazione Enpaf, avvenuta in data 13 giugno 2017, si è resa necessaria l'adozione di una serie di deliberazioni consiliari attuative.

Pertanto, il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 3 novembre 2017, ha adottato i seguenti atti che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2018:

- deliberazione n. 55, prestazioni assistenziali continuative per età e per figli disabili;
- deliberazione n. 56, prestazioni assistenziali straordinarie per rimborso spese;
- deliberazione n. 57, prestazioni assistenziali straordinarie a sostegno del reddito.

Dunque, a partire dal 1° gennaio 2018, la nuova regolamentazione dell'assistenza sarà pienamente efficace.

Occorre segnalare che le domande dirette ad ottenere le prestazioni di assistenza che verranno presentate entro il corrente anno ed in merito alle quali l'Ordine di competenza esprimerà il proprio parere entro il 2017, verranno esaminate dagli Uffici sulla base della normativa previgente. Le domande che, pur presentate all'Ordine entro l'anno corrente, otterranno il parere dell'Ordine stesso nel 2018, saranno ritenute valide, ma verranno esaminate alla luce della nuova normativa regolamentare.

Si aggiunga che il nuovo Regolamento non prevede più che l'Ordine esprima il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, in merito alle domande di assistenza, ma solo che le stesse siano presentate per il tramite dell'Ordine competente, che è quello presso il quale il farmacista è iscritto o da ultimo è stato iscritto. Pertanto:

- il richiedente la prestazione dovrà redigere la domanda utilizzando la modulistica predisposta dall'Ente e trasmetterla all'Ordine, tramite raccomandata a.r. o PEC, unitamente alla documentazione richiesta;
- l'Ordine provvederà all'invio all'Enpaf.

In proposito, si comunica che la modulistica aggiornata e i testi delle su citate deliberazioni consiliari saranno disponibili sul sito internet dell'Ente dal mese di gennaio 2018.

Infine, si rammenta che il sistema assistenziale dell'Enpaf, anche successivamente all'entrata in vigore del nuovo Regolamento, è ripartito in due categorie: la prima comprende le prestazioni continuative (per età e per figli disabili), la seconda le prestazioni straordinarie *una tantum* (rimborso spese e sostegno del reddito).

Di seguito, si illustra il contenuto delle principali disposizioni regolamentari in materia, integrate con le normative di attuazione adottate dal Consiglio di amministrazione.

#### **Capo I - Norme generali sull'assistenza (artt. 1 – 4)**

Le Norme generali individuano, innanzitutto, l'ambito degli aventi diritto alle prestazioni di assistenza prevedendo che, in linea di massima, possano accedere agli emolumenti gli iscritti all'Enpaf, i titolari di pensione Enpaf, gli assicurati (ossia i soggetti cancellati dall'Enpaf) e i superstiti individuati nel coniuge, nei figli e nei genitori fiscalmente a carico del farmacista al momento del decesso. Questa previsione di carattere generale viene diversamente dettagliata nell'ambito dell'articolato, a seconda della tipologia di prestazione.

E' importante rammentare che, laddove per l'iscritto venga richiesta un'anzianità minima di iscrizione e contribuzione, è necessario che al momento della presentazione della domanda il farmacista risulti iscritto da almeno due anni.

Come già sopra accennato, le istanze di assistenza devono essere presentate per il tramite dell'Ordine dei farmacisti di appartenenza. Il meccanismo procedurale viene ritenuto utile per consentire all'Ordine di assicurare una sorta di filtro della serietà delle richieste. Il Consiglio di amministrazione è competente a derogare a tale disposizione, specie con riferimento alle iniziative assistenziali che, per il loro carattere massivo, necessitano di procedure più agili.

L'ultimo articolo del Capo I del Regolamento prevede la competenza del Consiglio di amministrazione in materia di valutazione delle condizioni economiche del nucleo familiare del richiedente ed indica che si debba tenere conto:

- a) del reddito complessivo ai fini IRPEF;
- b) del reddito di impresa o prodotto in forma associata;
- c) del reddito di lavoro autonomo;
- d) della presenza di proprietà immobiliari e dei redditi fondiari;
- e) del numero di componenti il nucleo familiare;
- f) della presenza nel nucleo familiare di persone disabili;
- g) della presenza di redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta;
- h) del patrimonio mobiliare.

In merito a quest'ultimo aspetto si segnala che il Consiglio di amministrazione nelle delibere di attuazione ha identificato nell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) lo strumento idoneo ad individuare la situazione di bisogno economico del nucleo familiare del richiedente. L'attestazione ISEE riferita al nucleo familiare del richiedente, infatti, costituisce il parametro per la valutazione della situazione di bisogno economico connesso alla generalità delle prestazioni sociali del sistema pubblico. Il valore è stato ritenuto affidabile, sia per i criteri in base ai quali viene formulato sia per l'attendibilità dei dati.

#### **Titolo I - Assistenza continuativa (artt. 5 e 6).**

L'istituto consiste nell'erogazione di una rendita mensile che termina alla fine di ciascun anno e, ai fini della corresponsione nel corso dell'anno successivo, necessita dell'accertamento del permanere dei requisiti in capo ai percipienti.

Le fattispecie per le quali viene riconosciuta l'assistenza continuativa sono due:

- assistenza continuativa per età, erogabile a favore di:
  1. farmacisti pensionati Enpaf che abbiano 65 anni o 60 in caso di pensione di invalidità;
  2. farmacisti iscritti che abbiano 65 anni con almeno 15 anni di iscrizione e contribuzione;
  3. farmacisti assicurati, dunque, non più iscritti che abbiano almeno 65 anni, 20 anni di iscrizione e contribuzione di cui sette nei dieci precedenti la data della domanda;
  4. superstiti dei farmacisti di cui sopra (art. 4, c. 3, lett. d).
- assistenza continuativa per figli di età non inferiore a 21 anni con grave disabilità, erogabile a favore di:
  1. farmacisti iscritti con almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione;

2. assicurati, dunque farmacisti non più iscritti, con almeno quindici anni di iscrizione e contribuzione di cui quattro nei sette anni precedente la data della domanda;
3. pensionati Enpaf.

Per entrambe le tipologie di prestazione, l'importo mensile minimo è commisurato all'ammontare dell'assegno sociale (448,07 euro per il 2017) e viene corrisposto per tredici mensilità.

Tra gli aspetti più interessanti delle misure adottate in proposito dal Consiglio di amministrazione nella deliberazione n. 55/2017 si segnalano, innanzitutto, i valori delle fasce ISEE del nucleo familiare necessari per accedere all'istituto e gli importi delle prestazioni ad essi connessi.

#### ASSISTENZA CONTINUATIVA PER ETÀ E PER FIGLI DISABILI

FASCE ISEE	IMPORTO MENSILE (13 mensilità)
da zero a 10.000,00 euro	550,00€
da 10.000,01 a 20.000,00 euro	500,00€
da 20.000,00 a 30.000,00 euro	450,00€

La delibera del Consiglio di amministrazione n. 55/2017 stabilisce anche i livelli di patrimonio mobiliare (risultanti dal modello ISEE), superati i quali non è possibile accedere alle prestazioni continuative. Nello specifico, con riferimento al nucleo familiare del richiedente:

- patrimonio mobiliare non superiore ad euro 40.000,00;
- per ciascun componente successivo al secondo, a tale importo si aggiungono ulteriori euro 5.000,00 fino ad un massimo di euro 55.000,00;
- se il nucleo familiare è composto esclusivamente da soggetti ultrasessantenni o se in esso è presente un soggetto affetto da grave disabilità o inabilità, il patrimonio mobiliare non deve essere superiore ad euro 55.000,00.

Quanto alla condizione di disabilità grave, di cui all'art. 6 del Regolamento di assistenza, essa viene definita tale in relazione alla minorazione che abbia ridotto l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale (art. 3, comma 3, L. n.104/1992).

La medesima condizione viene riconosciuta anche ai soggetti invalidi con assoluta e permanente inabilità lavorativa (art.2, comma 1, L. n.222/1984).

## **Titolo II - Assistenza straordinaria (artt. 7 – 16)**

Il Titolo II contiene le disposizioni che disciplinano le prestazioni assistenziali straordinarie *una tantum* connesse a spese ritenute, per la loro natura, meritevoli di rimborso, considerata la situazione di bisogno economico del nucleo familiare del richiedente.

Inoltre, vengono indicate le tipologie di intervento a sostegno del reddito.

La delibera del Consiglio di amministrazione n. 56/2017 stabilisce i livelli di patrimonio mobiliare (risultanti dall'attestazione ISEE), superati i quali non è possibile accedere alle prestazioni straordinarie per rimborso spese:

- patrimonio mobiliare, così come risultante dall'attestazione ISEE, non superiore ad euro 50.000,00;
- per ciascun componente successivo al secondo, a tale importo si aggiungono ulteriori euro 5.000,00 fino ad un massimo di euro 65.000,00.

Nella medesima deliberazione sono stati individuati i valori ISEE ammessi e i livelli di copertura percentuale della spesa sostenuta che la Sezione Assistenza garantisce agli aventi titolo:

<b>tipologia di prestazione</b>	<b>valore ISEE da zero a 20.000,00</b>	<b>valore ISEE da 20.000,01 a 35.000,00</b>
spese per figli disabili (età inferiore 21 anni)	60%	50%
spese mediche	60%	50%
spese funerarie	70%	60%
ospitalità casa di riposo	60%	50%
frequenza asilo nido e scuola infanzia	60%	50%

In linea generale, l'importo massimo liquidabile nell'anno solare è di euro 15.000,00. Per più prestazioni straordinarie per rimborso spese richieste dal medesimo soggetto, la somma complessiva liquidabile non può essere superiore ad euro 25.000,00.

Non saranno accolte le domande che comportano una liquidazione inferiore ad euro 300,00.

In sintesi, si riportano i principali requisiti richiesti per le diverse tipologie di prestazione.

➤ Assistenza straordinaria per figli disabili di età inferiore ai 21 anni

L'iniziativa si riferisce ai farmacisti i cui figli disabili, di età inferiore ai 21 anni, si trovino nella medesima condizione sanitaria prevista per l'assistenza continuativa sopra descritta e che siano:

- iscritti con almeno cinque anni di anzianità assicurativa;
- pensionati Enpaf;
- assicurati, con gli stessi requisiti previsti per l'assistenza continuativa per figli disabili.

Il richiedente nei cui nucleo familiare sono presenti più figli disabili può presentare domanda per ciascuno di essi nel medesimo anno solare. In ogni caso, l'Enpaf si riserva di disporre accertamento medico da parte di un sanitario di fiducia.

Le spese per le quali si richiede il contributo previsto dal Regolamento devono essere direttamente connesse con la condizione di disabilità o di inabilità, con una sola deroga costituita dalle spese di trasporto e soggiorno per i familiari, ove si renda necessario l'accompagnamento del disabile nei luoghi di diagnosi e cura.

➤ Spese medico – sanitarie

L'iniziativa riguarda:

1. i pensionati Enpaf,
2. gli iscritti con almeno otto anni di anzianità assicurativa,
3. i loro superstiti.

La tipologia di spesa viene identificata con la stessa formula utilizzata per i disabili, ossia la connessione diretta con un solo evento morboso per ciascun anno solare, anche in questo caso con la deroga delle spese di trasporto e soggiorno.

Il Consiglio di amministrazione ha individuato, secondo il criterio della gravità medica ed economica, gli eventi per i quali può essere erogata la prestazione dalla Sezione Assistenza, in connessione con le spese elencate al punto 3.2 della deliberazione n. 56/2017 ed inerenti a:

- patologie oncologiche maligne di qualsiasi distretto o apparato
- trapianto di organo
- interventi di cardiocirurgia o dei grossi vasi
- trasferimento di lembo libero microvascolare per ustioni estese
- reimpianto di arti
- interventi sulle grandi articolazioni, anche con impianto di protesi
- interventi di chirurgia toracica e per addome acuto
- interventi di neurochirurgia e di chirurgia maxillofacciale
- interventi di chirurgia oculare e otorinolaringoiatrica

Inoltre, il punto 3.3 della citata deliberazione disciplina analiticamente la richiesta di rimborso spese per prestazioni odontoiatriche.

➤ Spese funerarie e prestazioni in caso di morte .

Aventi titolo alle prestazioni sono gli stessi previsti per le spese medico-sanitarie, con l'unica eccezione che riguarda il genitore superstite del farmacista che ha diritto a richiedere le prestazioni ancorché non sia fiscalmente a carico del farmacista deceduto. L'importo massimo erogabile agli aventi diritto è pari ad euro 6.000,00.

Oltre al rimborso delle spese funerarie, la delibera consiliare n. 56/2017 prevede che al coniuge superstite possa essere corrisposto un contributo non inferiore ad euro 4.000,00 cui si aggiungono, sempre "una tantum", 500,00 euro per ciascun figlio fiscalmente a carico. Tale trattamento non è ripetibile negli anni successivi.

➤ Spese di ospitalità presso case di riposo.

Destinatari sono tutti i soggetti titolari di pensione Enpaf, anche se superstiti, che abbiano compiuto il 70° anno di età.

➤ Altre misure di conciliazione vita – lavoro.

L'istituto è diretto a fornire copertura alle spese per la frequenza di asili nido e della scuola per l'infanzia all'iscritto o, in alternativa, esclusivamente al coniuge superstite. Si richiede una anzianità di iscrizione e contribuzione minima di cinque anni. L'importo massimo liquidabile per tale prestazione è di euro 3.000,00 per ciascun figlio e, comunque, non superiore ad euro 6.000,00.

Con propria deliberazione n. 57/2017, il Consiglio di amministrazione ha stabilito i seguenti requisiti reddituali per l'accesso alle prestazioni assistenziali straordinarie a sostegno del reddito:

- patrimonio mobiliare non superiore ad euro 50.000,00;
- per ciascun componente successivo al secondo, a tale importo si aggiungono ulteriori euro 5.000,00 fino ad un massimo di euro 65.000,00;
- valore ISEE compreso nelle fasce di seguito indicate per singola tipologia di prestazione.

TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE	MISURA DELLA PRESTAZIONE	
		valore ISEE da zero a 20.000,00



<b>Grave difficoltà economica</b>	euro 8.000,00	euro 6.000,00
<b>Disoccupazione</b>	<b>valore ISEE 30.000,00</b>	
	sussidio pari a sei mensilità dell'importo massimo della NASpl ( <i>euro 7.800,00 nel 2017</i> ) per un massimo di due volte. Le successive due erogazioni avranno importo di euro 1.000,00	
<b>Misure conciliazione vita-lavoro</b>	<b>valore ISEE da zero a 20.000,00</b>	<b>valore ISEE da 20.000,01 a 35.000,00</b>
Copertura della perdita di reddito per le farmacisti in regime di lavoro autonomo	40%	30%
	importo minimo erogabile euro 300,00 importo massimo erogabile euro 10.000,00	
Copertura degli oneri sostenuti per la conduzione della farmacia o della parafarmacia	40%	30%
	importo minimo erogabile euro 500,00 importo massimo erogabile euro 15.000,00	

➤ Situazione di grave difficoltà economica.

E' un istituto di assistenza indennitaria di sostegno del reddito ed è riferito al farmacista iscritto con almeno otto anni di iscrizione e contribuzione. Riguarda:

1. l'iscritto che abbia compiuto 45 anni di età che si trovi in una situazione di difficoltà economica evidenziata dalla diminuzione, in misura non inferiore al 30% del reddito di lavoro o di impresa, rispetto a quello percepito nell'anno precedente la data della domanda;
2. l'iscritto che sia stato colpito da malattia o infortunio che abbiano direttamente inciso sulla sua capacità lavorativa e, quindi, sul suo reddito producendone la riduzione per un periodo continuativo non inferiore a sei mesi.
3. l'iscritto che abbia una età compresa tra i sessanta e i sessantacinque anni che svolga attività lavorativa da cui derivi un reddito compreso nel livello di esenzione da imposizione fiscale ovvero sia esclusivamente titolare di pensione di importo escluso da imposizione.

➤ Disoccupazione.

E' un istituto indennitario che riguarda l'iscritto che si trovi in stato di disoccupazione temporanea e involontaria da almeno sei mesi al momento della domanda e che, compiuti i 40 anni di età, abbia almeno otto anni di iscrizione e contribuzione.

L'ammontare del sussidio per disoccupazione è commisurato a sei mensilità della misura massima della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl), istituto del sistema generale obbligatorio che attualmente tutela la condizione del disoccupato.

La prestazione viene riconosciuta all'iscritto il quale, cumulativamente, deve avere i seguenti requisiti:

1. almeno 40 anni di età;
2. almeno otto anni di iscrizione e contribuzione;
3. condizione di disoccupazione temporanea e involontaria in atto da almeno sei mesi al momento della domanda.

Successivamente alla prima erogazione l'iscritto può chiedere una seconda prestazione con un intervallo minimo di ventiquattro mesi.

Una volta che la corresponsione della prestazione (prevista per un massimo di due volte) si è esaurita e, nel caso in cui permanga o si riproponga lo stato di disoccupazione, è possibile ottenere, anche in questa circostanza per un massimo di due volte, un sussidio pari a 1.000,00 euro. Per questa seconda tipologia di prestazione occorre che l'iscritto cumulativamente abbia i seguenti requisiti:

1. almeno cinquanta anni di età;
2. almeno quindici anni di iscrizione e contribuzione.

Rientrano nel computo massimo di prestazioni erogabili, i sussidi per disoccupazione già liquidati nel triennio 2015 – 2017, precedente l'entrata in vigore della deliberazione attuativa del Regolamento di assistenza.

Il sussidio viene riconosciuto solo se il richiedente non sta beneficiando di altre misure a sostegno del reddito inerenti alla condizione di disoccupazione.

➤ Misure di conciliazione vita – lavoro.

Si tratta di una iniziativa diretta a dare sostegno ad alcune categorie di iscritte le quali potrebbero trovarsi in una situazione di difficoltà economica a seguito di gravidanza e di maternità.

Per l'erogazione di tale intervento assistenziale non è richiesto alcun requisito minimo di iscrizione e di contribuzione.

La prestazione viene riconosciuta alle iscritte in gravidanza che abbiano necessità di astenersi dall'attività lavorativa in data antecedente l'inizio del periodo assistibile di cui all'art. 70, comma 1, D. Lgs.151/2001 (due mesi prima e tre dopo la data presunta del parto) ed è rivolta esclusivamente alle richiedenti:

1. lavoratrici autonome;
2. titolari di farmacie ubicate in Comuni con popolazione non superiore a 1.000 abitanti, prive di farmacista collaboratore;


3. titolari di parafarmacia, se l'esercizio commerciale è gestito in forma di impresa individuale o di srl con socio unico.


Inoltre, può essere riconosciuta alle sole titolari di farmacia o di parafarmacia, purché in possesso dei requisiti su indicati, anche in caso di astensione dall'attività lavorativa durante il periodo assistibile.

Per tali iscritte, è previsto il parziale rimborso delle spese sostenute per l'assunzione di un farmacista collaboratore, limitatamente ai periodi di astensione dall'attività lavorativa antecedenti o coincidenti con quello assistibile.

Nel corso del 2018 il Consiglio di Amministrazione provvederà all'approvazione delle delibere attuative delle ulteriori prestazioni previste dal Regolamento: calamità naturali (art.12), provvidenze per studio (art.17) e interventi a favore dell'occupazione (art.18).

IL PRESIDENTE  
(Dr. Emilio Croce)





Roma, 29.11.2017

Ufficio: DOR/PF  
Protocollo: 201700008623/AG  
Oggetto: Prescrizione farmaci contenenti sostanze psicotrope

Circolare n. 10717

SS  
8.4  
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

**La Federazione richiama l'attenzione sulle corrette modalità di dispensazione dei medicinali contenenti benzodiazepine.**

A seguito di una segnalazione pervenuta dall'UO Polizia giudiziaria del Comune di Pordenone, in merito ad alcune irregolarità nella dispensazione di medicinali a base di benzodiazepine, la Federazione ritiene opportuno rammentare gli adempimenti cui è tenuto il farmacista nella spedizione delle relative ricette.

In particolare, la segnalazione sopra richiamata riguarda la spedizione delle ricette ripetibili, utilizzate per la prescrizione dei medicinali in questione ad uso diverso da quello parenterale e inseriti nella sezione E della tabella dei medicinali di cui al DPR 309/1990. Tali ricette, infatti, vengono spesso utilizzate dai pazienti anche oltre il periodo di validità o esaurita la ripetibilità delle stesse.

In proposito, si ritiene pertanto utile richiamare l'attenzione sulle corrette modalità di dispensazione dei medicinali in questione.

La dispensazione dei medicinali contenenti benzodiazepine ad uso diverso da quello parenterale, inseriti nella tabella dei medicinali, **sezione E**, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta **medica ripetibile**. La **validità della ricetta è di trenta giorni** e la **ripetibilità è consentita per non più di 3 volte** (va comunque ricordato che l'indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiore all'unità esclude la ripetibilità della ricetta). Il farmacista deve apporre su tali ricette il **timbro della farmacia** e, solo in caso di ricette relative a preparazioni galeniche, la data di spedizione ed il prezzo praticato (cfr art. 37 del RD 1706/1938; Consiglio di Stato, sentenze n. 5574/2009 e 3322/2015).

**Federazione Ordini Farmacisti Italiani**

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: [posta@pec.fofi.it](mailto:posta@pec.fofi.it) e-mail: [posta@fofi.it](mailto:posta@fofi.it) – sito: [www.fofi.it](http://www.fofi.it)

Si sottolinea, in proposito, l'importanza del rispetto, da parte dei farmacisti, dell'adempimento relativo all'apposizione del timbro e del limite di validità della ricetta, considerato che, dopo tre dispensazioni (rilevabili dal timbro apposto sulla ricetta) effettuate nell'arco temporale di 30 giorni e, in ogni caso, una volta scaduto tale periodo, la ricetta non può più essere spedita, a garanzia del corretto utilizzo del farmaco e della salute dei pazienti.

Ad ogni buon fine, si riepilogano le modalità di dispensazione e gli adempimenti previsti in capo al farmacista per la spedizione delle ricette che prescrivono medicinali contenenti benzodiazepine inseriti nelle altre sezioni (A e D) della tabella dei medicinali.

La dispensazione dei medicinali contenenti benzodiazepine compresi nella tabella dei medicinali, **sezione A** (Flunitrazepam), è effettuata dal farmacista dietro presentazione di **ricetta a ricalco**. Il farmacista deve annotare sulla ricetta il **nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento** dell'acquirente, apporvi la **data di spedizione ed il timbro della farmacia e conservarla per due anni a partire dal giorno dell'ultima registrazione nel registro di entrata e uscita stupefacenti**. Sulle ricette relative a preparazioni galeniche il farmacista deve apporre anche il prezzo praticato (art. 37 del RD 1706/1938; Consiglio di Stato, sentenze n. 5574/2009 e 3322/2015).

Il farmacista ha, inoltre, l'obbligo di accertare che la **ricetta sia stata redatta nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 43 del DPR 309/1990**. In particolare, si rammenta che:

- la ricetta è compilata in duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal SSN. Una copia della ricetta è comunque conservata dall'assistito;
- la prescrizione può comprendere un solo medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni (ad eccezione della prescrizione dei medicinali di cui all'allegato III-bis);
- il farmacista spedisce comunque le ricette che prescrivano un quantitativo che, in relazione alla posologia indicata, superi teoricamente il limite massimo di terapia di trenta giorni, ove l'eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche contenute nelle confezioni in commercio. In caso di ricette che prescrivano una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico prescrittore;
- la ricetta a ricalco deve essere utilizzata anche per la prescrizione di medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, utilizzati per il trattamento di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza da oppiacei o di alcooldipendenza, nel rispetto del piano terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata.

La dispensazione di benzodiazepine inserite nella tabella dei medicinali, **sezione D**, (composizioni per uso parenterale) è effettuata dietro presentazione di **ricetta medica da rinnovarsi volta per volta e da trattarsi da parte del farmacista** che è tenuto a conservarla per sei mesi, se non la consegna all'autorità

competente per il rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale. Tale ricetta ha validità di trenta giorni. Il farmacista deve annotare e apporre sulla ricetta data di spedizione e timbro della farmacia. Sulle ricette relative a preparazioni galeniche il farmacista deve apporre anche il prezzo praticato (art. 37 del RD 1706/1938; Consiglio di Stato, sentenze n. 5574/2009 e 3322/2015).

All'atto della dispensazione dei medicinali inseriti nella sezione D della tabella dei medicinali, successivamente alla data del 15 giugno 2009 (c.d. "transitati"), prescritti con ricette diverse da quella a ricalco o da quella SSN, il farmacista deve annotare **sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente**. Il farmacista **conserva per due anni**, a partire dal giorno dell'ultima registrazione, copia o fotocopia della ricetta ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira.

\* \* \*

Al fine di evitare qualsiasi forma di abuso dei medicinali contenenti sostanze psicotrope e considerati gli effetti che gli stessi possono avere sulla salute psicofisica dei pazienti, si invitano i Signori Presidenti a voler richiamare l'attenzione dei propri iscritti sulle corrette modalità di dispensazione dei farmaci in questione.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(Sen. Andrea Mandelli)